Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Frossasco località Cascina Campagnola, ad uso irriguo, assentita all'Agricola Campagnola Frossasco s.s..

- Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1095 del 25-2-2025; Codice Univoco: TO-P-11071.
- "Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera (... omissis ...)

DETERMINA

- 1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, in forma precaria, alla Agricola Campagnola Frossasco s.s. con sede legale a Frossasco, Strada Cascine Nuove n. 6, Partita IVA n. 02446680015, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 65 metri, in falda profonda, in Comune di Frossasco località Cascina Campagnola dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 9 Particella 17 in misura di litri/s massimi 50 e medi 15,43 per complessivi metri cubi annui 244.000 ad uso agricolo, da utilizzarsi dal 15 Aprile al 15 Ottobre di ogni anno;
- 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
- 6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
- 7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 9. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- 10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.(...omissis...)"
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 25-2-2025"(... omissis ...)